

Pubblicato il 24/06/2019

N. 00370/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2018, proposto da Butcher Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Sterrantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva

- dell'ordinanza del Sindaco di Terni, prot. 135401.2018, notificata a mezzo P.E.C in data 01.10.2018, con la quale è stata ordinata all'odierna ricorrente la bonifica di tutte le superfici in eternit presenti sul complesso di fabbricati riferiti al mattatoio comunale sito in Strada San Martino;

- ove occorra, e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso all'atto qui impugnato, anche allo stato non conosciuto, tra cui in particolare le note USL Umbria 2 prot. 200878/2016 del 13.09.2016 e prot. 85602/2017 del 30.03.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe, l'odierna ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale in epigrafe indicata con la quale gli è stata ordinata la bonifica di tutte le superfici in eternit presenti sul complesso di fabbricati riferiti al mattatoio comunale sito in Strada San Martino, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;

- il Comune di Terni si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza del gravame;

- in prossimità della discussione nel merito parte ricorrente ha depositato il sopravvenuto provvedimento del Sindaco del Comune di Terni di revoca in autotutela dell'ordinanza impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere;

- all'udienza pubblica del 21 maggio 2019 le parti hanno dato concordemente atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione con accordo esteso alla compensazione delle spese di lite;

Considerato, pertanto, che conformemente all'istanza proveniente dall'odierno ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia del

contendere, ai sensi dell'art. 34 comma 5, c. p. a.;

L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, come da accordo manifestato dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO